



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

SAQ X

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 34 riguardante gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca;

VISTO l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 59 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, con il quale è stato istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;

VISTO il documento del Consiglio dell'Unione Europea n. 13129/04 denominato "*Piano di azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici – Conclusione del Consiglio*" del 18 ottobre 2004;

VISTO il comma 87 art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 con il quale, nell'ambito del citato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, è stato istituito l'apposito capitolo di spesa 7742/3, per l'attuazione del "*Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici*";

VISTO il Decreto Ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2007 registro n. 4, foglio 235, con il quale sono state fissate le modalità di spesa per la realizzazione del "*Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici*";

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 2009 n. 13641, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2009 registro n. 3, foglio 303, con il quale è stato approvato il "*Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009*" ed il relativo allegato tecnico, che individua gli obiettivi prioritari e strategici per il settore dell'agricoltura biologica e con il quale, tra l'altro, sono state individuate le iniziative finanziabili all'interno dell'Asse 2, Azione 2.2 "*Supporto scientifico per l'attuazione della normativa comunitaria*";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

SAQ X

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTA la nota prot. n. 11757 del 29 luglio 2010 con la quale il Ministero ha richiesto al CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, sulla base delle finalità di ricerca e collaborazione istituzionale del citato Consiglio, la presentazione di un progetto esecutivo relativo all'azione 2.2 "Supporto scientifico per l'attuazione della normativa comunitaria" del "Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009";

VISTA la nota prot. n. 100095/4.2 del 21 ottobre 2010 con la quale è stato trasmesso dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura il progetto "Strategia di eliminazione di anidride solforosa nella trasformazione di drupacee biologiche e sue ricadute sulla qualità: scelta varietale, difesa fitosanitaria, conservazione e processo - ELI.SOL.QUA" presentato dal CRA - IAA Unità di Ricerca per i Processi dell'Industria Agroalimentare;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 novembre 2010 n. 17002, con il quale è stata nominata una Commissione con il compito di valutare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, tra l'altro, il progetto trasmesso dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura presentato dal CRA - IAA Unità di Ricerca per i Processi dell'Industria Agroalimentare;

PRESO ATTO del verbale del 17 novembre 2010 con il quale la Commissione ha valutato positivamente il progetto in parola;

VISTO il Decreto Dipartimentale 22 novembre 2010 n. 5748 con il quale è stata conferita alla Dr.ssa Teresa De Matthaëis, Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale SAQ X, la delega alla firma dei provvedimenti;

RITENUTO opportuno di poter disporre l'approvazione del progetto denominato "Strategia di eliminazione di anidride solforosa nella trasformazione di drupacee biologiche e sue ricadute sulla qualità: scelta varietale, difesa fitosanitaria, conservazione e processo - ELI.SOL.QUA" e concedere al CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura un contributo per la realizzazione dello stesso;

PRESO ATTO che alla concessione in esame sono applicati i "Criteri e modalità di rendicontazione, varianti e proroghe" relativi ai finanziamenti concessi per attività inerenti lo sviluppo ed il potenziamento dell'agricoltura biologica, secondo le regole riportate nella Circolare del 12 agosto 2005 n. 91382 e successive modifiche ed integrazioni, allegata al presente Decreto di cui fa parte integrante;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

SAQ X

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7742 p.g. 3 fondi 2009.

D E C R E T A

ARTICOLO 1

E' approvato il progetto "Strategia di eliminazione di anidride solforosa nella trasformazione di drupacee biologiche e sue ricadute sulla qualità: scelta varietale, difesa fitosanitaria, conservazione e processo – ELI.SOL.QUA" e concesso al CRA – IAA Unità di Ricerca per i Processi dell'Industria Agroalimentare, un contributo di euro 40.000,00 pari al 80% della spesa ammessa di euro 50.000,00.

ARTICOLO 2

1. Per quanto sopra stabilito è impegnata la somma di euro 40.000,00 pari al 80% della spesa ammessa di euro 50.000,00 in favore del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura – via Nazionale, 82 – 00184 Roma.
2. Il predetto contributo farà carico sul capitolo di spesa 7742 p. g. 3 di pertinenza del Centro di responsabilità 3 "Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Economico e Rurale" – U.P.B. 1.6.6 "Investimenti" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2010, fondi di provenienza 2009, articolato come da piano finanziario di seguito riportato:

Voci di spesa	Costo del progetto
Personale a tempo indeterminato	15.800,00
Personale a tempo determinato	20.700,00
Missioni nazionali ed estere	3.000,00
Subtotale Personale	39.500,00
Materiale di consumo	5.500,00
Consulenze	//
Commesse Esterne	//
Attrezzature	//
Spese Generali	4.000,00
Coordinamento	1.000,00
TOTALE SPESA AMMESSA	50.000,00
CONTRIBUTO CONCESSO 80% DELLA SPESA AMMESSA	40.000,00



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

SAQ X

ARTICOLO 3

1. Sono ammesse variazioni non superiori al 20%, tra gli importi delle voci di spesa del preventivo che si approva con il presente decreto.
2. Eventuali variazioni superiori al 20% dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero su presentazione di motivata richiesta da parte del beneficiario del contributo. Non sono comunque ammesse variazioni per le voci relative alle “Spese generali”.
3. Il predetto contributo sarà così erogato:
 - fino al 60% a titolo di anticipazione sul contributo concesso, dietro presentazione di apposita istanza;
 - fino al 30% a stato d'avanzamento lavori annuali, dietro presentazione della documentazione, tecnico-amministrativa come previsto dalla già richiamata Circolare 91832/2005, con recupero graduale dell'eventuale anticipazione corrisposta;
 - il rimanente 10% a conclusione del progetto, dietro presentazione della documentazione, tecnico-amministrativa come previsto dalla già richiamata Circolare 91832/2005, con recupero graduale dell'eventuale anticipazione corrisposta.

ARTICOLO 4

Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, dovrà presentare gli atti relativi alla/e rendicontazioni parziali e/o finali secondo le regole riportate nel documento richiamato nelle premesse del 12 agosto 2005 n. 91382.

ARTICOLO 5

1. La durata di realizzazione delle azioni previste dal progetto è di 12 mesi dalla data di comunicazione della registrazione del presente Decreto.
2. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

SAQ X

ARTICOLO 6

1. Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, con cadenza semestrale dovrà presentare all'Ufficio SAQ X, una breve relazione tecnica sullo stato d'avanzamento lavori del progetto in parola.

ARTICOLO 7

1. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, saranno a totale carico del concessionario del contributo.

ARTICOLO 8

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni della già richiamata circolare 12 agosto 2005 n. 91382 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 9

1. Il beneficiario del contributo, è responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi, nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questo Ministero da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.

ARTICOLO 10

1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti nell'ambito delle attività del progetto restano a totale disposizione dell'Ufficio SAQ X.
2. I risultati parziali e finali del progetto sono pubblicati sul portale www.politicheagricole.gov.it e sul sito www.sinab.it.

ARTICOLO 11

Gli aiuti previsti dal presente provvedimento sono erogati in conformità all'art. 34 del Regolamento CE 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008. Gli aiuti riguardanti i prodotti elencati all'allegato I sono di interesse di tutti gli operatori del settore biologico, inoltre:

- a) prima dell'inizio della ricerca sono pubblicate, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it e sul sito www.sinab.it e disponibili gratuitamente, tutte le informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca nonché la data approssimativa dei risultati attesi.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

SAQ X

- b) I risultati della ricerca restano a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.

Ai fini del presente decreto, sono ammissibili i costi previsti dall'art. 31, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) 800/08 ed in particolare:

1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

2) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

3) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 10% delle spese di progetto.

ARTICOLO 12

Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune. In applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) in quanto rientranti negli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea. Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data di conferma da parte della Commissione della Comunità Europea dell'avvenuto ricevimento della sintesi, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione.

Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione.

Roma,

DIRIGENTE
Teresa De Matthaeis